

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	26i
del:	2016-03-16
autore:	Dr. Peter Winkler Rag. Stefano Seppi

Circolare

A tutti i clienti interessati

Assegnazione e cessione agevolata ai soci dei beni societari non utilizzati direttamente nell'attività dell'impresa - termine 30.09.2016

Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci entro il 30.09.2016 beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette ed indirette¹.

Le stesse agevolazioni fiscali possono essere usufruite da società che hanno come scopo unico o prevalente l'amministrazione dei "beni assegnabili" e che entro il 30 settembre si trasformino in società semplici.

1 Termini e soggetti interessati

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2015.

2 Beni agevolabili

Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (**ad esclusione dei beni strumentali utilizzati direttamente nell'attività d'impresa**) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

3 Imposte sostitutive dovute dalla società

Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, pari all'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015.

¹ Art. 1, c. da 115 a 120 della L. nr. 208/2015 – Legge Finanziaria 2016

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale²; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva.

Ricordiamo che il valore catastale si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% (25% per i terreni) i seguenti moltiplicatori³:

Categoria catastale immobile	Moltiplicatore catastale
A (escluso A/10) e C (escluso C/1)	120
B	140
A/10 e D	60
C/1 ed E	40,8
Terreni	90

Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%.

4 Reddito in natura dei soci assegnatari (di società di capitali)

Se la società di capitali annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%.

5 IVA ed imposte indirette

Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi e nei termini ordinari.

6 Versamenti

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate:

per il 60% entro il 30.11.2016;

per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

² Ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52 del DPR nr. 131/86

³ Art. 52 del DPR n. 131/86


Qualora foste interessati all'assegnazione agevolata, Vi invitiamo a metterVi in contatto con il ns. studio, al fine di poter esaminare la situazione e di effettuare eventualmente il conteggio delle rispettive imposte.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Handwritten signatures of Peter Winkler and Gianfranco Sandrini in black ink.